

R. G. N. 12650 /2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dr.ssa Maria
Giovanna Deceglie, nella presente controversia individuale
di lavoro

tra

GIOVANNI -c.f.CQVGNN62T10A285Z, VIA MELO DA BARI
N. 120 BARI- con l'assistenza e difesa dell'avv. CAROPPO
NICOLA MARIA;

e

**AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI -
A.R.I.F.** -VIA DANTE N. 201 C/O AVV. OPERAMOLLA, BARI- con
l'assistenza e difesa dell'avv. STOLEA FRANCESCO EDMONDO -
c.f. STLFNC68S16A662J-;

all'udienza del 16/02/2017, al termine della discussione,
ha emesso la seguente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e va accolta, per le ragioni
di seguito esposte.

In punto di fatto, occorre premettere che il ricorrente ha
agito in giudizio al fine di ottenere: a) l'accertamento
della spettanza dell'indennità di percorrenza chilometrica
di cui all'art. 54 del c.c.n.l. ed all'art. 23 del c.r.l.
di categoria, come interpretati dagli accordi sindacali del
18.4.11 e del 4.5.11, in ragione di 1/5 del costo della
benzina moltiplicato per i km percorsi in ogni giornata di
lavoro nel tragitto di andata e di ritorno tra il luogo di
residenza ed il centro lavorativo; b) la conseguenziale
condanna dell'Agenzia resistente al pagamento della
differenza retributiva tra quanto spettante e quanto già
erogato in relazione al minore tragitto tra il centro di
raccolta e quello lavorativo, quantificata in complessivi
euro 4.186,64, oltre agli accessori di legge.

La circostanza che il ricorrente abbia sempre utilizzato il
proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di
lavoro è induttivamente desumibile dal fatto che l'Agenzia
ha sempre corrisposto la suddetta indennità, sia pure in
modo ritenuto dalla parte non del tutto corretto; inoltre,



detta circostanza non risulta essere stata specificamente contestata dall'Agenzia resistente, sicché deve ritenersi affatto pacifica in giudizio e tale da non richiedere alcuna ulteriore verifica probatoria.

Risulta parimenti incontestato che l'importo corrisposto al lavoratore sia stato calcolato dall'Agenzia considerando la distanza chilometrica computata dal centro di raccolta di Spinazzola -presso cui il ricorrente è stato assegnato con decorrenza dal mese di marzo del 2013- anziché dal suo luogo di residenza -ubicato nel Comune di Andria- fino ai luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa.

Inoltre, la distanza intercorrente tra il luogo di residenza del ricorrente ed il centro lavorativo di assegnazione risulta comprovata dai fogli di percorrenza prodotti in giudizio, le cui analitiche risultanze - senz'altro idonee ad integrare il piano assertivo attoreo- non hanno formato oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'Agenzia resistente né sono state contrastate da emergenze istruttorie di segno contrario, si da potersi ritenere espunte dal thema probandum della controversia e, quindi, affatto pacifiche in giudizio.

Ciò posto, l' art. 54 dei c.c.n.l. del 2.08.2006 e del 7.12.2010 dispone che il datore di lavoro provvede ai mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, nel caso in cui la distanza dal centro di raccolta sia superiore ai 2 km, fermo restando che, qualora l'azienda non provveda a tali mezzi, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.

Parimenti, l'art. 23 del c.i.r. 2008-2011 stabiliva che, se il datore di lavoro non avesse provveduto al mezzo di trasporto, all'operaio sarebbe spettata una somma pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata ed il ritorno e che tale indennità veniva riconosciuta «per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune di assunzione, al centro lavorativo. Diversa individuazione sarà preventivamente concordata tra l'azienda e la R.S.A. e OO.SS. provinciali di categoria firmatarie del presente CIRL».

Il verbale di accordo sindacale del 18.4.2011 ha identificato la nozione di "centro di raccolta" nei termini che seguono: «i centri di raccolta sono stati individuati a norma dell'art. 23 del CIRL c/o il Comune più vicino al centro lavorativo, tra quello di residenza del lavoratore e quello ove è situato il centro per l'impiego (ex ufficio di collocamento), come da elenco allegato e sottoscritto, parte integrante del presente accordo. In relazione a ciò si precisa che la decorrenza nell'applicazione di questo istituto contrattuale ha valore retroattivo sin dalla data di 1^ assunzione nell'Agenzia. Pertanto la stessa Azienda



procederà ad effettuare i relativi conguagli, ritenendosi esauriti i relativi contenziosi» [v. verbale del 18.4.2011]; laddove, dall'elenco allegato all'accordo risulta che la città di Andria, in cui pacificamente risiede il ricorrente, fosse sede del Centro per l'Impiego, ivi ubicato alla via Spuntini, ang. Via Carissimi.

Nel successivo verbale del 4.5.2011 le parti collettive hanno interpretato autenticamente la definizione di "centro di raccolta" in precedenza riportata: «Il punto 4 del precedente verbale dovrà essere interpretato univocamente in tal senso: i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo. In tal modo saranno sanate anche tutte le situazioni pregresse, oggetto di contenzioso, in quanto criterio di valutazione equo e giusto per tutti i lavoratori» [v. verbale del 4.5.2011].

Sulla scorta di tali pattuizioni collettive, dunque, il ricorrente ha maturato il diritto a percepire un rimborso calcolato sulla base della distanza chilometrica coperta nel percorso di andata e ritorno effettuato da Andria - luogo di residenza del ricorrente e contestualmente di ubicazione del Centro per l'Impiego - ed il centro lavorativo di sua pertinenza (coincidente con i pozzi siti nelle località di Senarico, Acquatetta, Cavone, Castel del monte, Sansaniello); difatti, nel caso di specie nemmeno si pone l'esigenza di verificare quale tra il luogo di residenza del ricorrente e quello sede del Centro per Impiego fosse il più vicino al centro lavorativo di pertinenza del lavoratore, atteso che in entrambi i casi la città di riferimento è quella di Andria.

A tale riguardo, non si appalesa affatto condivisibile l'opzione ermeneutica prospettata dall'Agenzia resistente, atteso che il punto B del medesimo accordo del 4.5.2011 si è limitato a recepire anche per il futuro l'impegno programmatico delle parti sociali ad individuare i centri di raccolta nel comune più vicino al centro lavorativo nonché ad assegnare i lavoratori nel centro lavorativo più vicino alla loro residenza, in ogni caso subordinando qualsivoglia futura determinazione in tal senso ad un accordo tra le parti sociali da assumere a livello provinciale e da sottoporre alla ratifica in sede regionale ed espressamente prevedendo che nelle more del perfezionamento di detta procedura continuasse a trovare applicazione la disciplina di cui al precedente punto A.

Il successivo accordo sindacale del 10.04.2013 ha semplicemente ribadito la necessità di dare attuazione al punto B del precedente accordo sindacale del 4.5.2011, previo accordo con le OO.SS. di categoria, entro il 16 aprile.



Tuttavia, l'accordo sindacale sottoscritto in data 17.04.2013 ha previsto esclusivamente l'obbligo di utilizzare i lavoratori presso i centri lavorativi più vicini al luogo di residenza anche nelle province in cui non fosse stato possibile esperire il confronto con le OO.SS. provinciali previsto nell'accordo del 10.04.2013 relativamente al punto B del verbale di accordo del 4.5.2011, ma nulla ha statuito in merito ad una differente ubicazione dei centri di raccolta.

Da ultimo, in sede di sottoscrizione del verbale sindacale del 20.05.2013 è stata affrontata la questione relativa alla perdurante parziale attuazione della disposizione contrattuale relativa all'avvicinamento dei centri lavorativi ai luoghi di residenza dei lavoratori, ma non è stata pattuita alcuna modifica delle pregresse determinazioni contrattuali che subordinavano la possibilità di addivenire ad una differente individuazione dei centri di raccolta ad un accordo tra le parti sociali.

L'art. 23 del c.i.r. 2014-2016 ha ribadito che «qualora il datore di lavoro non provveda al mezzo di trasporto, al lavoratore è dovuta una somma pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata ed il ritorno...per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune ove ha sede il Centro per l'Impiego più vicino alla residenza del lavoratore, al centro lavorativo...diversa individuazione sarà preventivamente concordata tra l'azienda e la R.S.A. e OO.SS. provinciali di categoria firmataria del presente CIRL».

Di conseguenza, alla stregua della regolamentazione contrattuale appena enucleata risulta evidente l'illegittimità della condotta dell'Agenzia, che ha unilateralmente modificato l'ubicazione del centro di raccolta spostandolo da Andria a Spinazzola, e l'assoluta inefficacia di siffatta condotta ad incidere in senso sfavorevole al ricorrente sulle modalità di computo dell'indennità allo stesso spettante.

Da ultimo, si deve dare atto dell'assoluta infondatezza dell'eccezione di duplicazione delle provvidenze sollevata dall'agenzia resistente in conseguenza dell'avvenuta erogazione, in favore del ricorrente, dell'ulteriore rimborso forfettario correlato alla distanza tra il luogo di residenza ed il centro di raccolta, atteso che è proprio il citato art. 23 del CIRL a prevedere che «verrà riconosciuto, inoltre, in aggiunta all'indennità di cui al comma precedente al fine di ridurre il disagio, un rimborso forfettario giornaliero pari ad €. 1,00 agli operai che abbiano la propria residenza che disti dal centro di raccolta oltre i 15 km ed, €. 2,00 per le distanze oltre i 30 km».

Di conseguenza, emerge con tutta evidenza l'oggettiva diversità tra le due provvidenze, di cui la fonte



contrattuale non esclude affatto ma espressamente prevede la possibilità di cumulo in presenza dei presupposti dalla stessa contemplati.

Ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al ricorrente è possibile tenere conto dei conteggi allegati al ricorso, in assenza di qualsivoglia specifica contestazione ad opera dell'Agenzia resistente, che ha altresì omesso di produrre in giudizio un'elaborazione contabile alternativa.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i km percorsi in ogni giornata di lavoro tra la sua residenza ed il centro lavorativo e l'Agenzia resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 4.186,64 a titolo di differenza tra quanto già versato e quanto effettivamente dovuto in relazione all'arco temporale compreso tra il primo aprile del 2013 ed il 31.08.2014, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.

Le spese processuali -liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai valori medi di cui al D.M. del 10.3.2014- seguono l'integrale soccombenza dell'Agenzia resistente.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Agenzia resistente a corrispondere al ricorrente, per il titolo di cui al ricorso, l'ulteriore importo di euro 4.186,64, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo effettivo soddisfo;

-condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.961,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Bari, 16/02/2017

Il Giudice del Lavoro

(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

